

ENTI NON COMMERCIALI

Parte la riforma dello sport

di Guido Martinelli



Il 1° gennaio 2022 è la data fissata dalla legge di conversione del decreto “Sostegni bis” ([D.L. 73/2021](#) convertito con [L. 106/2021](#)) **per la decorrenza degli effetti di alcune parti del pacchetto di decreti di riforma dello sport** approvati in seguito all’emanazione della **Legge delega 86/2019**.

In particolare, **saranno operativi il D.Lgs. 40/2021 in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali** (nella sua integrità) **e alcuni articoli del D.Lgs. 36/2021** (il più importante per le conseguenze che potrà avere sull’associazionismo sportivo); in particolare [l’articolo 10](#) che disciplina il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del nuovo registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, [l’articolo 39](#) che disciplina il fondo per il passaggio al professionismo negli sports femminili, [l’articolo 40](#) sulla promozione della parità di genere nello sport e gli articoli del **titolo VI** (articoli 43 – 50) sulle pari opportunità per gli atleti paralimpici di accedere ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

È ufficiale, inoltre, che **la commissione tecnica attivata dalla sottosegretaria Vezzali per la revisione della parte sul lavoro sportivo**, uno dei profili più criticati della riforma, **abbia terminato il proprio lavoro**.

Partenza sicuramente a singhiozzo. Infatti, con particolare riferimento all’**articolo 10 D.Lgs. 36/2021** e al **nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche**, non mancano le **problematicità**.

Mantiene, infatti, vigore l’articolo 7 D.L. 136/2004 (convertito con L. 186/2004), che sarà **abrogato** solo a partire dal **31 agosto 2022** (con [l’articolo 17 D.Lgs. 39/2021](#)), che **affidava al Coni i compiti di certificazione della effettiva attività sportiva dilettantistica** posta in essere dai **sodalizi affiliati**.

La circostanza che tutta la disciplina applicativa del nuovo registro è appunto **decreto che entrerà in vigore in settembre** fa presumere che, sotto il profilo pratico-operativo, **nulla muterà almeno per la corrente stagione sportiva** in merito alle **attività fino ad oggi svolte dal c.d. registro Coni**.

Il fatto, però, che il **riconoscimento delle attività sportive dilettantistiche** si trasferisca **dal Coni al dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri** produce **due conseguenze "teoriche" da subito molto importanti**.

La prima che **si supera il concetto della autonomia dello sport e dell'ordinamento sportivo come ordinamento separato da quello statale**. Il movimento sportivo non sarà più **autoreferenziale**.

La seconda è che, alla luce anche della **nuova definizione di sport** che entrerà (finalmente!!) in vigore, purtroppo solo dal **1° gennaio 2023**, si presume che **sarà superato il limite delle discipline sportive riconosciute dal Consiglio nazionale del Coni quali uniche discipline certificate come dilettantistiche e si possa avere un concetto di sport di più ampio respiro**.

Ma quali sono state le maggiori criticità alla disciplina del lavoro sportivo che sono emerse prima dalle audizioni effettuate e poi dai lavori della Commissione tecnica citata?

Sicuramente **il non perfetto allineamento tra la riforma del terzo settore e quella dello sport**. Si è lavorato, pertanto, per renderle **compatibili e "dialoganti"**.

In particolare sul concetto che i **soggetti volontari** siano coloro i quali escludono ogni onerosità della loro prestazione mentre i **"remunerati"** entrano tutti nel concetto di lavoratori.

A tal fine si è provveduto alla **identificazione del lavoratore sportivo ricomprendendo anche figure non tipizzate dal vigente testo del D.Lgs. 36/2021**, mentre si è **classificato come volontario il soggetto che presta attività gratuita al quale sono riconosciuti solo rimborsi spese a piè di lista**.

Ciò ha portato, di conseguenza, alla **abolizione delle categorie degli amatori e degli amministrativo-gestionali** presenti nel D.Lgs. 36/2021.

Di conseguenza, eliminazione di incertezze con possibilità, indipendentemente dal compenso percepito, di **identificare con esattezza l'inquadramento lavoristico di riferimento** sia per i **dilettanti** che per i **professionisti**.

Non si è trovata una sintonia di intenti sul vincolo sportivo e, pertanto, si è provveduto solo a **rinvviare il termine per l'abolizione del vincolo** lasciando alle Federazioni la responsabilità sul come disciplinarlo.

Altri temi presi in esame dalla commissione possono così sintetizzarsi:

- **tutela previdenziale di tutti i lavoratori sportivi** che percepiscono più di 5.000 euro, ivi compresi quelli che non rientrano nella casistica del vigente D.Lgs. 36/2021;
- **riduzione dei costi sia fiscali che previdenziali** rispetto al vigente D.Lgs. 36/2021;
- **importante diminuzione degli adempimenti formali rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 36/2021;**
- **nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo dei pubblici dipendenti;**
- **inquadramento fiscale dei premi corrisposti dalle FSN/DSA/EPS;**
- **possibilità di costituire società professionistiche che operino in aree dilettantistiche.**